Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 3 luglio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGE 29 maggio 1962, n. 583.
Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 . Pag. 2658

LEGGE 31 maggio 1962, n. 584.
Autorizzazione della spesa di lire 74.100.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A. . . . . Pag. 2658

LEGGE 4 giugno 1962, n. 585.
Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado . . . Pag. 2659

LEGGE 5 giugno 1962, n. 586.
Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso . . . Pag. 2659

LEGGE 8 giugno 1962, n. 587.
Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 . . . . Pag. 2661

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588.
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 . . . Pag. 2662

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1962.
Nomina del presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo. Pag. 2669

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Assegnazione del comune di Legnago (Verona) alla classe quarta agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine . . . . Pag. 2669

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Canosa di Puglia . . . . Pag. 2669

Ministero dell'industria e del commercio:
Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 325-FI » . . . . Pag. 2669
Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 141-NA » . . . . Pag. 2669
Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 320-VI » . . . . Pag. 2669

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 2670

Commissariato del Governo nella Regione Trentino Alto-Adige: Riduzione di cognome nella forma italiana. Pag. 2670

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Pag. 2671

Ministero dell'industria e del commercio: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano), indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1961 . . . . . . Pag. 2671

Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Salsomaggiore . . . . Pag. 2671
Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Perugia. Pag. 2672

Ufficio medico provinciale di Lecce: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce Pag. 2672

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 166 DEL 8 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 589.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle casse rurali e artigiane della Lombardia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 590.
Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dagli alberghi, ristoranti, mense, locande della provincia di Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 591.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli agenti di cambio di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 592.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 593.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione e la lavorazione del porfido nel Trentino-Alto Adige.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 594.
Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di coni e cialde della provincia di Livorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 595.
Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Frosinone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 596.
Norme sul trattamento economico e normativo dei portieri di stabili urbani della provincia di Pescara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 597.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese calzaturiere della provincia di Arezzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 598.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi della provincia di Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 599.
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1962, n. 583.
Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 maggio 1962, n. 584.
Autorizzazione della spesa di lire 74.100.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 74.100.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del « Sulcis » e concordate con l'Alta autorità della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituiva la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.

La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma è limitata al personale licenziato successiva-

mente al 1° dicembre 1957 e che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalle leggi 12 ottobre 1956, n. 1324, e 20 marzo 1959, n. 135.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto al rimborso alla Società mineraria carbonifera sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto.

Art. 2.

All'onere di lire 74.100.000 sarà fatto fronte con riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1962

SEGNI

FANFANI — BO — TREMELLONI — COLOMBO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 4 giugno 1962, n. 585.

Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado.

Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonchè i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al comma precedente.

Art. 2.

Gli insegnanti destinati alle scuole secondarie a norma del precedente articolo sono dispensati dagli obblighi di servizio nelle scuole elementari, alle quali sono organicamente assegnati. Essi conservano, a tutti gli effetti giuridici ed economici, durante il periodo di destinazione, il posto nel ruolo cui appartengono, la sede di titolarità, il proprio stato giuridico e titolo allo sviluppo di carriera nel ruolo stesso.

Il servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado è valutato dai competenti capi d'istituto secondo le norme in vigore per i professori non di ruolo delle scuole stesse.

Art. 3.

Gli insegnanti elementari di ruolo conservano, durante il periodo del servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado, il trattamento economico fondamentale del ruolo di provenienza. Qualora tale trattamento sia inferiore a quello dovuto per l'insegnamento da essi impartito, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale, non utile a pensione. Le competenze accessorie spettano nella misura stabilita per l'insegnamento secondario e per la sede in cui esso è impartito.

Art. 4.

Il trattamento economico fondamentale, l'eventuale assegno personale e le competenze accessorie sono corrisposti agli insegnanti di cui alla presente legge, a carico del capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per gli assegni al personale della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 5.

La presente legge ha efficacia per cinque anni scolastici a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 5 giugno 1962, n. 586.

Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

a) comune o originario;

b) semifino;

c) fino;

d) superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, ver-

rà determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso nonchè la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« E' vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari; per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo. Le miscele di risi appartenenti a varietà del gruppo « Superfino », « Fino », « Semifino » o varietà non classificate oppure a quelle del gruppo comune o originario sono consentite, purchè vendute con la sola indicazione di « Riso comune sottotipo », ovvero « Riso originario sottotipo », da riportarsi sulla confezione e sui cartellini con caratteri ben visibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza;

b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana;

c) col nome di riso, o con riferimento a varietà dello stesso, il risetto, anche se contenente riso nella misura del 70 per cento. Tale prodotto può essere venduto solo con la denominazione di « Risetto », che deve essere apposta sulle confezioni e sui cartellini con caratteri non inferiori ad un centimetro di altezza.

Si intende destinato all'alimentazione umana quel riso che non porti la dicitura « non atto all'alimentazione umana » sui cartellini e sugli involucri. Tale dicitura deve essere apposta in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a due centimetri di altezza.

Negli esercizi all'ingrosso e al minuto, ove si vendono anche altri generi alimentari, il riso non atto all'alimentazione umana deve essere posto in imballaggi chiusi e sigillati non in vista al pubblico, oppure deve essere denaturato, in modo ben evidente, con soluzione al bleu di metilene ».

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che, in seguito all'apertura, siano resi inservibili. Si intendono sigillate anche quelle confezioni la cui chiusura impone per l'apertura la lacerazione dell'involucro.

Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili e di formato non inferiore ad un centimetro di altezza:

a) il gruppo di appartenenza;

b) la varietà.

E' consentita la indicazione di « Riso extra » per quei risi aventi difetti ed impurità non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite nel decreto di cui all'articolo 2. Tale indicazione deve essere però sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie di cui al presente articolo e non deve essere espressa in caratteri più grandi o più appariscenti.

Per i « Risi extra » il limite massimo di rottura non può comunque eccedere l'1,5 per cento in peso.

I risi comuni o originari appartenenti alle varietà indicate nel decreto di cui all'articolo 2, possono essere venduti con la sola denominazione del gruppo, semprechè tale denominazione sia riportata sulle confezioni in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori ad un centimetro. Tale indicazione deve essere apposta anche sul prodotto posto in vendita sfuso, con caratteri alti almeno un centimetro e accompagnata dal prezzo di vendita.

Le varietà di riso non comprese fra quelle indicate nel decreto previsto dall'articolo 2, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario.

Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purchè riportate con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse.

Non sono ammesse indicazioni diverse da quelle previste dal presente articolo e sono comunque vietate le indicazioni o figurazioni tali da poter indurre in errore l'acquirente.

Sono considerati posti in vendita:

a) i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici, quando siano in confezioni sigillate;

b) i quantitativi di riso che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso o al dettaglio;

c) i quantitativi di riso comunque in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione ».

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« E' ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dell'articolo 2, nonchè dei risi ibridi o derivanti da risoni imperfetti, purchè sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture l'indicazione di « Riso sottotipo » e della percentuale di rottura.

Tuttavia è vietato porre in vendita, vendere o comunque immettere al consumo, anche quale sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al 12 per cento in peso.

E' consentita la vendita di varietà di riso avente una percentuale di grane striate rosse superiori ai limiti delle tolleranze stabilite ai sensi dell'articolo 2, purchè alle indicazioni obbligatorie e con gli stessi caratteri sia aggiunto il termine « Ostigliato ».

Art. 5.

L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« E' consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso, purchè siano rispettate le disposizioni di cui al successivo comma.

Il riso in vendita al dettaglio deve essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varietà e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione di « Riso sottotipo » e della percentuale di rottura. Tali indicazioni devono essere riportate in caratteri ben leggibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza ».

Art. 6.

L'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè del relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 7.

L'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

« Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 4, primo comma, lettera c), 5 e 6 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 4, secondo e terzo comma, e nell'articolo 7 sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 ».

Art. 8.

Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente articolo 14-*bis*:

« Le pene stabilite dagli articoli 11, 12, 13, e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce a quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale ».

Art. 9.

Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente articolo 14-*ter*:

« Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione ».

Art. 10.

Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente articolo 16-*bis*:

« Per le contravvenzioni previste dalla presente legge è ammessa l'oblazione.

In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati ».

Art. 11.

I proventi delle sanzioni pecuniarie affluiranno integralmente al capitolo n. 102 dello stato di previsione della entrata per l'esercizio in corso e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 12.

Dall'entrata in vigore della presente legge è consentita una tolleranza di 60 giorni per lo smaltimento delle scorte di riso con oltre il 12 per cento di rottura esistenti presso le aziende industriali e di giorni 150 per lo smaltimento delle scorte di tale riso esistenti in commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — RUMOR — JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 8 giugno 1962, n. 587.

Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il prezzo delle poste di giuoco e il quantitativo minimo di poste per ogni giuocata sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per il turismo e lo spettacolo.

Art. 2.

In caso di aumento del prezzo della posta, rimangono immutate, a parità di quantitativo di poste giuocate, le percentuali del fondo premi. A tal fine gli scaglioni esistenti per l'imposta unica sono maggiorati dell'aumento percentuale apportato al prezzo della posta e ad ognuno rimangono attribuite le stesse percentuali del fondo premi vigenti prima dell'aumento suddetto.

A parità d'incassi, rimangono immutate le percentuali a favore degli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, tenendo conto che la serie continua fino allo scaglione ultimo maggiorato nel modo indicato al primo comma.

Fissate le percentuali di cui ai due commi precedenti, le aliquote d'imposta unica risultanti si determinano per differenza. Ai fini della nuova progressione la serie esistente per le aliquote d'imposta unica al momento dell'aumento della posta sarà considerata avente inizio con scaglioni fino a lire 100 milioni, con la conseguente determinazione delle aliquote d'imposta unica per gli scaglioni necessari a completare la progressione e delle altre percentuali risultanti.

Art. 3.

Con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'articolo 1, nel caso di maggiorazione del prezzo della posta, saranno indicate le aliquote d'imposta unica e le percentuali del fondo premi, le une e le altre risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 2. Le percentuali del fondo premi sostituiscono quelle ottenute in base al disposto dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 358.

Con lo stesso decreto sarà indicata la misura dell'abbuono a favore dell'U.N.I.R.E., previsto dall'articolo 3 della legge suddetta, in modo che, a parità d'incassi, l'Ente continui a godere lo stesso provento.

Rimane invariato l'importo massimo dell'abbuono fissato nell'articolo 3 predetto.

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 358, è sostituito dal seguente:

« Per i giuochi di abilità e per i concorsi pronostici, esercitati dallo Stato a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il fondo premi, qualora il prezzo della posta sia fissato in misura superiore a lire 47,50, è uguale a quello dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dagli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo predetto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — RUMOR — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588.

Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

ORGANI DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'Isola.

Il piano viene formulato per « zone territoriali omogenee », individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali.

Finalità del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

Art. 2.

Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.

Al fine del coordinamento di cui all'articolo 1, i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale.

In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministro per le partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione.

Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri e alla Cassa.

La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 101, e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna.

Art. 3.

Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.

A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale.

Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa, senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.

Art. 4.

La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì alla formulazione di programmi pluriennali e annuali nell'ambito del piano generale.

Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti, la Cassa per il Mezzogiorno istituirà un apposito ufficio.

La Regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

Art. 5.

L'attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna.

Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro per il tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalla presente legge, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa.

La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, e agli altri enti di diritto pubblico.

Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete l'approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi.

Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.

Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituirà a Cagliari un apposito ufficio.

La Regione presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano. Tale rapporto è allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 6.

Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito Comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

Possono essere invitati alle riunioni del Comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:

Esercizio	1962-63	Miliardi	10
»	1963-64	»	20
»	1964-65	»	25
»	1965-66	»	30
»	1966-67	»	30
»	1967-68	»	35
»	1968-69	»	35
»	1969-70	»	35
»	1970-71	»	35
»	1971-72	»	35
»	1972-73	»	35
»	1973-74	»	25
»	1974-75	»	15

Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri da sostenere per gli interventi diretti, nonchè per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per le annualità successive alla scadenza della presente legge.

Art. 8.

Fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1.

Art 9.

In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate, sono riportate negli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

CAPO I

Direttive di intervento

Art 10.

Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

CAPO II

Formazione professionale

Art. 11.

Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.

In particolare, essi debbono essere indirizzati alla preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, alla preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, alla preparazione professionale e culturale degli adulti, alla prevenzione e cura del disadattamento minorile, alla agevolazione della frequenza scolastica e all'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, all'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, all'integrazione di attività educative e sportive in genere.

Alle riunioni del Comitato dei Ministri per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sarà invitato a partecipare il Ministro per la pubblica istruzione.

Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno può autorizzare la Regione ad assumere, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in enti già operanti nel settore, nonchè a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

Le partecipazioni di cui al comma precedente devono sempre comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione degli enti.

Ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie — intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le forze di lavoro — condotta dai competenti organi regionali, secondo programmi che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà.

Capo III
Trasporti

Art. 12.

Per le merci trasportate dal servizio traghetto, si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro.

Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde.

A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovratasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, né si applicano le quote di transito.

Capo IV
Edilizia e sistemazione ambientale

Art. 13.

Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.

Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte.

Possono essere assunti altresì gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 14.

E' autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;

b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.

Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.

I benefici di cui ai precedenti commi, limitatamente alla lettera *a*), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.

Capo V
Interventi per lo sviluppo agricolo

Art. 15.

Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.

A tal fine esso dovrà disporre:

a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;

b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;

d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.

Art. 16.

La Regione può autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati al finanzia-

mento delle opere pubbliche da destinare alla costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:

a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell'articolo 17 della presente legge;

b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'articolo 19;

c) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

d) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.

Sui mutui di cui al precedente comma, è autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4.50 per cento, nonchè la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.

Il credito degli enti verso i proprietari, per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma.

Dei Consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del piano straordinario, un rappresentante della Regione.

Art. 17.

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'articolo 16, lettera *a*), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani.

Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 18.

I poteri attribuiti all'autorità amministrativa dall'articolo 847 del Codice civile sono esercitati in Sardegna dalla Regione.

Art. 19.

Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati.

Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

E' anche ammessa al contributo di cui ai commi precedenti la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non potranno essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, nonchè per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.

Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, è concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Per l'attuazione del piano sarà organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonchè per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui.

Il piano e i programmi dovranno stabilire i criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.

Art. 20.

Ferme restando le norme previste dall'articolo 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nella presente legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi.

Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto e quando, prima della scadenza, già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione con decreto del Presidente procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione o dell'Opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli enti su indicati.

Ove sia in atto un contratto agrario i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati di intesa tra i contraenti, che beneficiano del contributo

di cui all'articolo 19 in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi. La Regione promuoverà le necessarie intese.

La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella Regione potrà disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

Art. 21.

Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dal precedente articolo 19 sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

Art. 22.

La Regione finanzierà l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.

La Regione finanzierà altresì la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.

Art. 23.

E' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A tal fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

a) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;

c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.

Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata altresì la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.

Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti stessi.

Art. 24.

Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata:

a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonchè per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).

Art. 25.

Per tutta la durata della presente legge e ai fini della sua attuazione, saranno applicate, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni della legge 2 giugno 1961, n. 454.

CAPO VI.

Interventi per lo sviluppo industriale

Art. 26.

Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle posibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si può provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate.

E' autorizzata altresì la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere.

La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed alla approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti.

Art. 27.

Nel settore dell'industria tanto il piano quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto più armonico ed omogeneo possibile, in tutto il territorio della Sardegna.

In particolare si dovrà prevedere:

a) lo sviluppo della piccola e media impresa industriale;

b) la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Art. 28.

E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la còstruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29.

Per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna — che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano — enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonchè — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private.

Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del Consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Regione.

Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.

Art. 30.

Previa autorizzazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno possono essere concessi entro il quadro delle priorità stabilite dall'articolo 27 contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. E' autorizzata altresì la concessione all'Ente Sardo di Elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica.

Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate nell'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse della presente legge, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonchè alla localizzazione delle iniziative.

Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative avranno priorità assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva.

E' istituito un apposito Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.

Art. 31

Previa autorizzazione del Comitato dei ministri, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive integrazioni.

I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresì, effettuate anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente saranno gravate dal tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni.

Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell'articolo 30.

Art. 32.

Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, sono applicabili tutti i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 33.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 26, 28, 30 e 31 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.

Capo VII

Interventi nei settori della pesca, dell'artigianato, del commercio e del turismo

Art. 34.

E' autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e

relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori.

Nell'ambito dei fondi assegnati per le concessioni dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire l'ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori.

Possono essere altresì concessi congiuntamente ai contributi di cui ai commi precedenti, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo.

Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresì concesse anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

La garanzia di cui al quinto comma dell'articolo 30 è estesa anche agli operatori della piccola pesca e loro cooperative.

Art. 35.

Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a:

a) concedere agli impenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dell'articolo 30 è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.

Art. 36.

E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico.

E' altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

Art. 37.

Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:

a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per l'istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per trasporto merci in conto proprio, nonchè le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.

Art. 38.

E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.

I mutui di cui al precedente comma che, in deroga alle vigenti leggi in materia, avranno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non potranno superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.

E' altresì autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39.

Al prefinanziamento di 5 miliardi previsto dall'articolo 7 si fa fronte con un'aliquota del fondo di cui al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-1963 si provvede per 5 miliardi con una aliquota del fondo di cui al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961 in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per 17,5 miliardi con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 545 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-1962; e per 17,5 miliardi con un'aliquota del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso stanziato nel detto stato di previsione per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — MEDICI — CODACCI-PISANELLI — PASTORE — TAVIANI — BOSCO — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI — GUI — SULLO — RUMOR — MATTARELLA — CORBELLINI — COLOMBO — BERTINELLI — PRETI — MACRELLI — BO — JERVOLINO — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1962.

Nomina del presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, approvato con decreto del Capo del Governo del 1° maggio 1940, modificato con decreti ministeriali del 27 maggio 1947, del 10 marzo 1956 e del 15 giugno 1960;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1957 con il quale il comm. dott Domenico Maria Savini ed il dott. Luca Ianuarii Scaricamazza vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. dott. Domenico Maria Savini ed il dottor Luca Ianuarii Scaricamazza sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(3718)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione del comune di Legnago (Verona) alla classe quarta agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1962, il comune di Legnago (Verona), in relazione alla riconosciuta importanza industriale e commerciale, è stato assegnato, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, alla classe quarta, ai fini dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine.

(3644)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Canosa di Puglia

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, numero 42467/22051, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1962, al registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 381, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura per la Puglia ed il Molise, con sede in Bari, delle zone demaniali facenti parti del braccio tratturale « Canosa-Montecarafa » in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 75.240 riportate in catasto alle particelle numeri 142-*a*, 143-*a* e 217-*a* del foglio di mappa n. 27 ed alle particelle numeri 318-*a*, 319, 320 e 321-*a* del foglio di mappa n. 28 del comune di Canosa di Puglia, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 40, 45, 79, 86, 88, 89, 46 e 85.

(3760)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 325-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 325-FI », della ditta Celi Domenico, con sede in Firenze, vicolo Marzio n. 2.

(3697)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 141-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 141-NA », della ditta D'Amelio Gennaro, con sede in Napoli, via Grotta della Marra n. 16.

(3698)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 320-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 320-VI », della ditta Baù Italia, con sede in Vicenza, via Raffaele Pasi n. 32-*a*.

(3679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 2 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,63	620,60	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	574,35	574,10	573,75	573,40	572,75	574,29	573,40	574,30	574,20	574,25
Fr. Sv.	143,77	143,77	143,72	143,76	143,75	143,77	145,775	143,80	143,78	143,77
Kr. D.	90,07	90,07	90,08	90,065	90,07	90,08	90,05	90,10	90,08	90,05
Kr. N.	86,97	86,95	86,98	86,97	87 —	86,96	86,955	87 —	86,96	86,95
Kr. Sv.	120,68	120,65	120,66	120,67	120,65	120,68	120,675	120,70	120,69	120,68
Fol.	172,72	172,70	172,75	172,75	172,72	172,72	172,745	172,70	172,72	172,70
Fr. B.	12,47	12,47	12,475	12,4775	12,465	12,47	12,4725	12,48	12,47	12,475
Fr Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,69	126,665	126,60	126,65	126,655	126,70	126,65	126,65
Lst.	1742,35	1742,70	1742,75	1742,60	1742,50	1741,50	1742,60	1742,60	1742,50	1742,60
Dm. occ.	155,45	155,48	155,52	155,49	155,45	155,43	155,485	155,45	155,43	155,50
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,065	24,055	24,045	24,05	24,0555	24,05	24,05	24,06
Escudo Port.	21,74	21,75	21,79	21,74	21,80	21,74	21,73	21,76	21,76	21.75

Media dei titoli del 2 luglio 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	ex 101,975
Redimibile 3,50 % 1934	ex 96,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	ex 85,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	ex 97,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	ex 95,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	ex 95,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	ex 95,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	ex 100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	573,40
1 Franco svizzero	143,767
1 Corona danese	90,057
1 Corona norvegese	86,962
1 Corona svedese	120,672
1 Fiorino olandese	172,747
1 Franco belga	12,475
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742,60
1 Marco germanico	155,487
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,735

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Raza Virgilio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di San Lorenzo di Mossa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Raza Virgilio, nato a Farra d'Isonzo, addì 26 settembre 1909, residente a San Lorenzo di Mossa, via Rismondo n. 19, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Raza » in « Razza ».

Gorizia, addì 22 giugno 1962

Il prefetto: NITRI

(3761)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Veduto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 10 marzo 1962, presentata dal sig. Renato Fracaloss per la riduzione del suo cognome in quello di Fracalossi;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Fracaloss, figlio di Vittorio e della Ugolini Maria, nato a Nave S. Felice di Lavis il 6 ottobre 1928, è ridotto nella forma italiana di Fracalossi a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà annotato nei registri dello stato civile del comune di Lavis, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione.

Trento, addì 23 maggio 1962

Il Commissario del Governo: BIANCHI

(3656)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C.E.C.A. LUSSEMBURGO

Si dà notizia che la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio assume per concorso, per i suoi servizi a Lussemburgo:

un giurista, con una preparazione generale, per il Servizio giuridico degli esecutivi europei (ramo C.E.C.A.) (*),

sei funzionari per la direzione dell'Ispezione (esperti-contabili o specializzati in questioni commerciali del mercato dell'acciaio o del carbone (*),

un ingegnere incaricato dello studio dei problemi tecnici ed economici concernente lo sfruttamento delle miniere di ferro,

delle segretarie steno-dattilografe e delle dattilografe d'espressione tedesca, francese, italiana od olandese (*).

Informazioni complementari, condizioni d'ammissione e moduli di candidatura sono pubblicati nel n. 47 della «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» del 18 giugno 1962, che è in vendita al prezzo di L. 75 presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi 10, Roma.

Agenzie

via del Tritone, 61 A e 61 B Roma;
via XX Settembre (palazzo Ministero delle finanze) Roma;
Galleria V. Emanuele, 3, Milano;
via Chiaia, 5, Napoli;
via Cavour, 46 R, Firenze.

Data limite per la presentazione delle candidature: 13 luglio 1962.

(*) Per tali posti è prevista ugualmente una lista di riserva.

(3793)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano), indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 289, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano);

Viste le designazioni del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano) di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Ammatuna dott. Luigi, presidente di sezione di Corte d'appello.

Membri:

Corbellini prof. Arnaldo, ordinario di chimica organica nella Università di Milano;

Fabris prof. Antonio, ordinario di industrie agrarie, enologia, caseificio ed oleificio nella Università di Milano;

Gentola prof. Germano, direttore della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano;

Morgetano dott. Fernando, ispetotre generale del Ministero dell'industria e del commercio;

Membri aggiunti:

D'Alessio prof.ssa Emilia, ordinario di lingua inglese nell'Istituto tecnico commerciale «G. Schiapparelli» di Milano;

Rossi prof.ssa Maria Luisa, ordinario di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale «Cattaneo» di Milano;

Carloni Valentini prof.ssa Renata, ordinario di lingua francese nell'Istituto tecnico commerciale «Cattaneo» di Milano.

Segretario:

Giannella dott. Giovanni, direttore di divisione.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, a carico del capitolo 16 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1961-1962 e corrispondente degli esercizi successivi, oltre il trattamento di missione previsto dal successivo art. 9 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Milano, a carico del capitolo 13 dello stato di previsione medesimo o corrispondente degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1962
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 168. — SCIACCA

(3769)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Salsomaggiore

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1º febbraio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Salsomaggiore;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Salsomaggiore, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Simine dott. Eugenio . . . punti 83,73 su 132
2. Zaffarano dott. Michele . . . » 81,82 »
3. Caporusso dott. Domenico . . . » 81,21 »
4. Milella dott. Michele . . . » 80,22 »
5. Schinco dott. Emilio . . . » 80,14 »
6. Sala Tenna G. Battista . . . » 78,02 »

7. Varone dott. Domenico . . . punti 77,96 su 132
8. Sardella dott. Pasquale . . . » 77,73 »
9. Pelosi dott. Luigi . . . . . » 77,68 »
10. Baventore dott. Francesco . . . » 77,55 »
11. Caimmi dott. Luigi . . . . » 77,10 »
12. Di Filippo dott. Costanzo . . . » 77,03 »
13. Assenza dott. Salvatore . . . » 77,02 »
14. Gaetani dott. Leonida . . . . » 76,44 »
15. Di Pietro dott. Alfio . . . . » 76,27 »
16. Carlevaro dott. Oscar . . . . » 76,23 »
17. Castiglioni Michele . . . . » 76,18 »
18. Rondinini dott. Aleardo . . . » 76,13 »
19. Bello dott. Pietro . . . . . » 76,09 »
20. Castellaneta dott. Francesco . . » 75,72 »
21. Monaco dott. Settimio . . . » 74,96 »
22. Tarabini dott. Ludovico . . . » 74,95 »
23. Colonna Giovanni . . . . . » 74,50 »
24. Polledri dott. Angelo . . . . » 74,03 »
25. Camassa Gino . . . . . . » 74,02 »
26. Cassano dott. Pasquale . . . » 73,80 »
27. Cerruti dott. Carlo . . . . » 73,46 »
28. Costanzo dott. Giuseppe . . . » 73,45 »
29. Genovese dott. Stanislao . . . » 73,21 »
30. Pieschi dott. Antonio . . . . » 72,95 »
31. Lombardi dott. Antonio . . . » 72,81 »
32. Cacciatore dott. Vincenzo . . . » 72,65 »
33. Ganci dott. Rosario . . . . » 72,30 »
34. Facciolo Francesco P., art. 4 1° settembre 1954, n. 748 . . . . » 72 — »
35. Lo Jacono dott. Domenico . . . » 72 — »
36. Laudante dott. Carmine . . . » 71,28 »
37. Pizzurro dott. Carlo . . . . » 71,18 »
38. Zaccaria dott. Mario . . . . » 69,38 »
39. Campese dott. Dario . . . . » 69,27 »
40. Cagnazzo Raffaele . . . . . » 67,33 »
41. Salvalaggio dott. Giacomo . . . » 67,22 »
42. Vaccarella dott. Giuseppe . . . » 62,08 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(3709)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Perugia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 26 luglio 1960, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Perugia;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

1. Montecalvo dott. Antonio . . . punti 95,42 su 132
2. Napoli dott. Renato . . . . » 94,56 »
3. Costantino Giorgio . . . . » 86,18 »
4. Madau Diaz dott. Gaetano . . . » 85,66 »
5. Roccella dott. Davide . . . . » 84,12 »
6. Frajese dott. Vittorio . . . . » 83,50 »
7. Marchica dott. Gaetano . . . punti 83,36 su 132
8. Ferro dott. Girolamo . . . . » 83,04 »
9. Calabro Vincenzo . . . . . » 77 — »
10. De Lisi dott. Leonardo . . . » 76,52 »
11. Rianò dott. Enrico . . . . » 76,18 »
12. Campanelli dott. Giovanni . . » 74,66 »
13. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 74,58 »
14. Giambitto dott. Giuseppe . . . » 73,27 »
15. Napolino dott. Francesco . . . » 72,87 »
16. Di Santo dott. Angelo . . . » 65,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(3708)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 06040 del 10 marzo 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1961;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:
Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale capo;
Coppola prof. Luigi, libero docente in clinica ostetrica;
Prete dott. Biagio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Leuzzi Anna, ostetrica condotta.

Segretario:
Montesano dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

Lecce, addì 19 giugno 1962

Il medico provinciale: MAGLIARI

(3693)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.